

REDDITO IMPRESA E IRAP

Management fees deducibili quando non c'è autonoma organizzazione

di **Fabio Landuzzi**

Nei **gruppi societari** è molto frequente che siano identificati dei “**centri di servizio**”, spesso coincidenti con la **società capogruppo** svolgente la funzione di holding, dotati di risorse tecniche e di personale idoneo a prestare **servizi di vario genere** a supporto ed a favore delle imprese appartenenti al gruppo stesso. Gli obiettivi di queste strutture consistono normalmente nel:

- **ottimizzare la gestione di alcuni servizi di supporto** rendendo disponibili a ciascuna impresa competenze e risorse adeguate;
- conseguire **economie di scala**;
- garantire alle imprese del gruppo l'erogazione di **servizi in modo continuativo**;
- **coordinare** in modo efficiente le attività delle singole imprese;
- **evitare disfunzioni** ed inefficienze.

Nella prassi è frequente che accordi di questo tipo siano considerati come forme di ripartizione infragruppo di c.d. “**spese di regia**”. L'Amministrazione finanziaria (**Circolare n. 271/E/1997**) ha già avuto modo di precisare che una pregiudiziale negazione del riconoscimento giuridico di questi contratti sarebbe inadeguata in quanto non considererebbe la **realtà economica dei gruppi multinazionali**. Lo stesso concetto è stato espresso in numerose circostanze anche dalla **giurisprudenza della Corte di Cassazione** (ad esempio: sentenza n.14016/1999, sentenza n.10062/2000, sentenza n.6939/2008).

Tuttavia, non di rado la **deduzione di queste spese in capo alla impresa italiana** che le sostiene, tanto ai fini delle imposte sul reddito quanto ai fini della detrazione dell'Iva corrispondentemente assolta, è **oggetto di contestazione in caso di verifica fiscale**, sulla base della **presunta carenza del requisito di inerenza** delle stesse, ovvero di **non idonea documentazione** delle spese rispetto alla prova della loro utilità per l'impresa che le sostiene mediante l'addebito da parte della capogruppo.

Una fattispecie di questo tipo è stata oggetto di una recente **sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 123/2015 depositata il 20 gennaio 2015)**, facente seguito all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a cui si contestava, appunto, la deduzione di tali spese nel presupposto che la documentazione prodotta dalla società non consentisse in modo sufficiente di ritenere provati i requisiti necessari per la deducibilità dei costi.

La **CTR della Lombardia**, nel confermare la sentenza di primo grado, **sottolinea alcuni aspetti decisivi** nell'orientare il proprio giudicato e quindi riconoscere la **legittimità della piena deduzione delle spese** per l'impresa italiana come pure dell'Iva assolta sulle relative fatture:

- presso **l'organizzazione dell'impresa italiana** che riceveva dalla casa madre le prestazioni oggetto del contratto (cd. *Cost contribution agreement*) **non esistevano risorse in grado di svolgere compiutamente le attività** prestate appunto dalla capogruppo;
- **i servizi resi dalla capogruppo non rappresentavano una mera duplicazione** delle attività già svolte internamente dall'impresa italiana, in particolare con riguardo ai servizi pubblicitari, alla consulenza, alla gestione contabile, ecc.;
- le spese addebitate soddisfacevano i **requisiti previsti dalle Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento** in quanto le prestazioni fornite generavano presso l'impresa italiana una effettiva utilità e **non si riducevano a semplici attività svolte nell'interesse dell'azionista**;
- riguardo ad alcune **funzioni strategiche** svolte dalla capogruppo, è stata dimostrata la **costante partecipazione dei rappresentanti della società estera alle riunioni del management** e degli organi direttivi e consultivi dell'impresa italiana.

Pertanto, alla luce delle considerazioni così sintetizzate, la CTR della Lombardia ha riconosciuto la **sussistenza del requisito di inerenza** della spese, anche ai fini della detrazione dell'Iva assolta, richiamando anche i principi espressi dalla **Cassazione nella sentenza n. 16840/2014**.